

14 MARZO 2022

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE E NEL RENDICONTO DELLA GESTIONE

RELATORE: DOTT. CALOGERO DI LIBERTO

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali

> www.asmel.eu 800165654

webinar@asmel.e

PROGRAMMA

- La determinazione del Fcde
 - La determinazione del Fcde in sede di rendiconto della gestione
 - La determinazione del Fcde in sede di Bilancio di previsione
 - La determinazione del Fcde in corso d'esercizio (almeno in assestamento)
- Quesiti

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE

Il Fcde deve essere determinato:

- In sede di bilancio di previsione;
- In sede di assestamento di bilancio;
- In sede di rendiconto della gestione.

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE

L' accantonamento al FCDE deve essere obbligatoriamente disposto su tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, intendendosi per tali quelle su cui esiste il rischio che non giungano a riscossione.

Le entrate escluse dal Fcde:

- 1) i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- 2) i crediti assistiti da fidejussione;
- 3) le entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello pubblicato dal Dipartimento delle finanze sul portale per il federalismo;
- 4) i tributi riscossi per conto di altri enti (l'accantonamento deve farlo il destinatario finale);
- 5) le entrate tributarie che sono accertate per cassa

Altre entrate diverse da quelle sopra indicate - che l'ente ritiene di escludere dal calcolo del FCDE in quanto ritenute non a rischio devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio, con illustrazione della relativa motivazione.

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE IN SEDE DI RENDICONTO DELLA GESTIONE

In sede di rendiconto della gestione il Fcde è determinato, con riguardo ai residui attivi di dubbia esigibilità, mantenuti al termine dell'esercizio, e in ragione della capacità di riscossione media registrata dall'Ente nell'ultimo quinquennio.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun esercizio del quinquennio precedente occorre determinare il seguente rapporto:

<u>Incassi in c/residui</u>

Residui attivi

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE IN SEDE DI RENDICONTO DELLA GESTIONE

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a) media semplice;
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 per il biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; (dal 2021 non più);
- C) media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: per il biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; (dal 2021 non più);

Se il Fcde complessivo accantonato nel risultato di amministrazione esercizio precedente risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare l'accantonamento.

Se il Fcde accantonato nel risultato di amministrazione esercizio precedente risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare l'accantonamento eccedente.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'art. 42, comma 1, del Dlgs. n. 118/11, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del Fcde non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sè stante della spesa nel bilancio di previsione.

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE

incassi di competenza es. X

Accertamenti esercizio X

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a) media semplice;
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 per il biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; (non più dal 2021)
- C) media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: per il biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio (non più dal 2021)

Per ciascuna formula è possibile determinare la media secondo il seguente rapporto:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE

Ai fini dell'individuazione del quinquennio precedente, in sede di determinazione del fcde da iscrivere in bilancio, occorre ricordare che la FAQ Arconet 25/2017 aveva chiarito che, con riferimento all'esempio 5, un Ente che deve calcolare l' FCDE del Bilancio 2018-2020 e che intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, deve considerare come quinquennio di riferimento il 2012- 2016: per il triennio 2012-2014 si considerano gli incassi totale (anni pre-armonizzazione) invece per il biennio 2015-2016 si considerano gli incassi di competenza + incassi a residui dell'esercizioN+1 riferiti alla competenza Esercizio N.

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE

Semplificando:

- a) se il bilancio viene elaborato **prima dell'approvazione del rendiconto 2021** (o comunque con il riaccertamento dei residui non ancora terminato/deliberato), si suggerisce di considerare come quinquennio di riferimento **2016-2020** che, nel caso di opzione +1 **2015-2019**;
- b) se il bilancio viene dopo l'approvazione del rendiconto 2021 (o comunque con il riaccertamento dei residui già terminato/deliberato), di considerare come quinquennio di riferimento 2017-2021 che, nel caso di opzione +1 2016-2020.

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE

DEROGA:

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi".

Qualora l'ente intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà specificarlo nella nota integrativa al bilancio, precisando le misure adottate ed i risultati raggiunti.

Per le **entrate di nuova istituzione**, per le quali l'ente non dispone di dati storici sui quali calcolare la media delle riscossioni, il primo accantonamento al FCDE è effettuato sulla base di una **stima prudenziale** dell'ente.

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE

Il comma 79 della legge 160/2019, consente agli enti locali di ridurre l'importo del FCDE stanziato in bilancio, a condizione che siano rispettati i parametri di virtuosità dei pagamenti previsti al comma 859, lettere a) e b) della legge 145/2018, vale a dire:

- riduzione dello stock di debito di almeno il 10% rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente (ovvero aver registrato uno stock di debito scaduto al 31/12 dell'esercizio precedente non superiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno);
- un indicatore annuale di ritardo dei pagamenti rispettoso dei tempi di pagamento previsti dal D.LGS. 231/2002 (30 giorni).

Se l'ente rispetta queste condizioni, potrà abbattere lo stanziamento del FCDE iscritto in bilancio fino al 90% di quello risultante dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione. La facoltà è limitata ai soli esercizi 2020 e 2021.

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE E LE OPPORTUNITÀ DEL COMMA 80 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

L'art. 1, comma 80, della Legge n. 160/2019 dispone:

«Nel corso degli esercizi dal <u>2020 al 2022</u>, a seguito di una verifica <u>dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate</u> oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli Enti Locali possono ridurre il Fcde accantonato nel <u>bilancio di previsione</u> relativo alle medesime entrate sulla base del <u>rapporto</u> che <u>si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti»</u>

Dunque, laddove sia verificato un incremento delle riscossioni di competenza di Imu o Tari, il Fcde potrà essere determinato sulla base delle previsioni di incasso come il rapporto tra:

Incassi c/competenza+ Incassi c/residui

Accertamenti di competenza

Doppio vantaggio:

- 1) Perché si può calcolare sulla base di previsioni di incasso!
- 2) Perché si può determinare considerando al numeratore incassi in c/competenza + incassi c/residui rapportandoli agli accertamenti di competenza.

LA DETERMINAZIONE DEL FCDE IN CORSO D'ESERCIZIO (ALMENO IN ASSESTAMENTO)

In corso d'esercizio si verifica la necessità di adeguare il Fcde in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato e si individua l'importo del Fcde congruo. A meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al Fcde utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

Esempio:

In sede di bilancio previste entrate da sanzione per violazione del codice della strada per 100

Fcde su Sanzioni per violazione cds in sede di bilancio era pari a 35 (35% dello stanziamento)

In sede di assestamento rilevo che ho accertato 80 su previsione di 100 e incassato 80.

Il complemento a 100 sarebbe 20 e dunque potrei ridurre l'accantonamento a Fcde a 20, anziché 35.

Le novità 2021 emergenza Covid-19

Art. 107-bis. DL 18/2020 — (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del Dlgs. n. 118/2011, possono calcolare il fcde delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'emergenza sanitaria (ed economica) causata dal diffondersi del COVID-19 è destinata a far crollare le entrate degli enti locali (e non solo). Non solo minori accertamenti ma dicerto anche minori incassi, legati al blocco delle attività previsti dai decreti emergenziali. Per evitare che questa situazione penalizzi le gli Enti l'art. 107-bis del DL 18/2020 ha introdotto una norma, che anche per i prossimi anni consentirà di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019.

Quesiti

Quesito1:

Quali sono gli anni da prendere in considerazione per il calcolo FCDE a rendiconto 2021?

Risposta:

Ultimo quinquennio.... 2017-2021.

...ma....

Art. 107-bis. DL 18/2020!

Quesiti

Quesito2:

È obbligatorio l'accantonamento nel bilancio di previsione anche quando il fede a fine esercizio dovesse risultare inferiore?

Risposta:

Non esistono deroghe o eccezioni.

Ad ogni modo possibile svincolare a rendiconto le maggiori risorse accantonate a Fcde.

Vale però il contrario: possibile rinviare al bilancio di previsione i maggiori accantonamenti a Fcde non operati per incapienza del risultato di amministrazione.

Quesito3:

Quesiti

Quali sono le entrate che possono essere sottratte dal calcolo?

Risposta:

Le entrate escluse dal Fcde:

- a) i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- b) i crediti assistiti da fidejussione;
- c) le entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello pubblicato dal Dipartimento delle finanze sul portale per il federalismo;
- d) i tributi riscossi per conto di altri enti (l'accantonamento deve farlo il destinatario finale);

le entrate tributarie che sono accertate per cassa.

Desitu4:

Il paragrafo 3.3 del principi o contabile prevede che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio contabile sono state accertate per cassa continuano ad essere accertate per casse fino al loro esaurimento. Ciò premesso su queste entrate non va applicato il fcde?

Risposta:

Se accertate per cassa non ci sono residui.

Se abbiamo residui allora non sono accertate per cassa. Per le entrate oggi accertate secondo i termini del Principio e prima accertate per cassa l'Allegato 4/2 impone di ricostruire le serie storiche dei rapporti incassi/residui che si sarebbero rilevati se l'Ente non avesse accertato per cassa in quegli anni.

Quesito 5:

Quesiti

La costituzione del FCDE sull'IMU non è imposta dal principio contabile, salvo che si tratti di entrate accertate a seguito di attività dell'ente in sede di rettifiche o contrasto all'evasione; tuttavia, in applicazione del principio contabile citato, è doveroso rammentare che l'IMU ha un presupposto di imposta legato a una situazione di capienza patrimoniale, riconducibile al possesso di un bene immobile. Pertanto è sostenibile, quale scelta discrezionale, la tesi di non costituire FCDE sull'IMU accertata, in quanto destinata -prima o poi- a essere recuperata in ragione della capienza del cespite in base al quale è calcolata?

Risposta:

conarta da fidajusciona

La valutazione è discrezionale e compete al responsabile delle entrate. Tuttavia no astratto le entrate sono definibili di dubbia esigibilità ad eccezione da quelle

Quesiti

Quesito 6:

Nel caso specifico della Tari, calcolo Fcde preventivo. l'Ente solo in un anno del quinquennio ha posticipato la bollettazione con incasso ultima rata a febbraio dell'anno successivo. Nel calcolo della media si possono considerare gli incassi a residuo solo di un anno? Tutti gli altri accertamenti e incassi in conto competenza?

Risposta:

Nel caso di specie possono essere considerati al numeratore incassi competenza + ncassi a residuo su accertamento anno precedente per 1 solo anno ovvero per tutti e 5 gli esercizi precedenti.

Quesiti

Quesito 7:

Vorrei se possibile un chiarimento, sulla quantificazione FCDE per IMU nel bilancio di previsione 2022, se sul sito del Federalismo Fisc. il gettito atteso è di 2Mil€ ed io prevedo 2Mil€ di stanziamento, questo capitolo non devo considerarlo tra quelli su cui calcolo FCDE 2022 del bilancio di prev. 2022? e se al contrario prevedessi 2.100mil€ dovrei calcolare l'FCDE solo su 100.000€? Finora il programma ha sempre preso per intero lo stanziamento del capitolo di entrata IMU.

Risposta:

Se inseriamo un importo superiore a quello indicato sul portale federalismo fiscale dovremmo calcolare il Fcde. A meno che, il responsabile dell'entrata, sotto la propria responsabilità valuti discrezionalmente non di non assoggettare a svalutazione l'entrata in questione argomentandolo in Nota Integrativa. Ciò per esempio è possibile secondo me nella misura in cui sono rilevate, nelle annualità precedenti dei trend di accertamento e riscossioni (per cassa, e quindi di pari importo) per importi superiori a quelli indicati dal portale federalismo: se ogni anno accerto e incasso 2,1 mln perchè dovrei prevedere solo 2 mln? e perchè dovrei svalutarli se ho rilevato di averli sempre incassati per intero, dacchè accerto per cassa?

Quesiti

Quesito 8:

Per l'addizionale irpef accertata per competenza occorre costituire il fondo crediti?

Risposta:

No, nella misura in cui inserisco il medesimo importo storicamente sempre incassato che è indicato sul portale federalismo fiscale.

Quesito 9:

Gli accertamenti IMU solitamente vengono accertate per cassa? E' conveniente accertarle per cassa in modo da escluderle dal fondo crediti?

Risposta:

Si, è esplicitamente prevista dal Principio Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011 per tutte le entrate in autoliquidazione la possibilità di accertarle per cassa e in tal caso di non fare accantonamento a Fcde.

Quesiti

Quesito 10:

LE ENTRATE TRIBUTARIE STIMATE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A QUELLO PUBBLICATO DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO E' DA INTENDERE SE INSERISCO QUALE STANZIAMENTO SOMMA SUPERIORE ALL'MPORTO INDICATO DAL SIMULATORE E QUINDI L'CONTRARIO?

Risposta:

Esattamente, in caso di stanziamento di previsione superiore all'importo indicato sul Portale.

Quesiti

Quesito 11:

Le entrate derivanti dai canoni per la concessione di beni immobili, laddove vengano compensati con opere a scomputo, vanno escluse radicalmente dal conteggio del fondo crediti?

Risposta:

Se integralmente compensate, sì. Del resto, in caso di compensazione integrale avremo una percentuale di riscossione integrale, del 100%.

Grazie per l'attenzione